**Campania /2021/FRG**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

| | |
|---|---|
| Marco Catalano | Presidente |
| Marco Catalano | Consigliere |
| Ferruccio Capalbo | Consigliere (relatore) |
| Francesco Sucameli | Consigliere |
| Raffaella Miranda | Consigliere |
| Emanuele Scatola | Referendario |
| Ilaria Cirillo | Referendario |

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

Visto l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

Vista la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;



CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000029 - 04/03/2021 - 14:13

Visto l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo *5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)*»;

Visto l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Vista la sentenza n. 63/2015/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti in speciale composizione;

Vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. n. 0002385 del 17.02.2021 (acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1706, in pari data) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020- X Legislatura, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati del Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia", sottoscritto dal Presidente del Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, correlata di documentazione;

Vista la successiva nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. n. 0002853 del 24.02.2021 (acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 2644 in data 25/02/2021), con cui è stato trasmesso il rendiconto relativo pur sempre all'esercizio finanziario 2020, del nuovo Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" - XI Legislatura costituitosi in data 23/10/2020 ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del Regolamento interno del Consiglio regionale, a seguito delle consultazioni elettorali del 20-21/09/2020;

Visto il decreto presidenziale n.6/2021 con cui la Sezione ha assegnato l'esame del rendiconto del Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia" al Consigliere Ferruccio Capalbo;

Vista l'ordinanza presidenziale 13/21 con cui è stata indetta la camera di consiglio del 4 marzo 2021, da tenere mediante collegamento da remoto, ai fini della trattazione in sede collegiale;

ASSICURATA la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera di consiglio;

UDITO telematicamente il relatore, cons. Ferruccio Capalbo;

**RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1. Quadro normativo e giurisprudenziale.**

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei Conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2020 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale".

Ne consegue che in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica.

La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel c.d. di "principio di rendicontazione" si realizza (cfr. sentt. C. Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparenza e quella democratica che qualificano la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica". Allo stesso tempo, al principio di rendicontazione si ricollega un altro "principio generale", da cui discende l'effetto tipico di ogni accertamento di irregolarità da parte della giurisdizione contabile: l'uso irregolare di danaro pubblico, obbliga alla sua restituzione.

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che tale controllo è "documentale", nel senso che, ex cartula, mira a verificare la legittimità-regolarità del rendiconto mediante una verifica della coerenza e della verità della spesa, attraverso la documentazione di supporto di cui il rendiconto costituisce sintesi (conti sottostanti e c.d. pezze giustificative, cfr. art. 3 DPCM), senza che questo si traduca in una valutazione dei "risultati" e delle prassi concrete nell'impiego di tali risorse.

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazioni contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere – come è stato detto –quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella pronuncia n. 39/2014, "risulta (…) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari". Esso non può quindi innovare l'ordinamento contabile nel quale esso continua a muoversi senza porsi in contrasto con regole e principii della contabilità (armonizzata) degli enti territoriali.

Per tale ragione il DPCM schematizza la rappresentazione di fatti di gestione, rilevanti secondo le regole generali della contabilità finanziaria degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Da tali premesse si ricava che il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente territoriale ed è, dunque, un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), e non di mera cassa.

Come previsto dall'art. 1 DPCM, inoltre, le spese per essere regolari devono rispettare i principi di veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e di correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, in coerenza con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Nella stessa ottica del D.lgs. n.118/2011, la struttura formale del rendiconto deve poter favorire l'armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella

generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere come riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza).

Quanto al secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la mentovata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale ha ribadito che "l'attività di controllo deve consistere […] nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito» e che «si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari».

Quanto al terzo (trasparenza e uniformità del conto) profilo, il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014, che "dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013).

Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto documentale, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; dal punto di vista del diritto si incentra sull'applicazione del principio di verità (e trasparenza) nonché correttezza, (declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza ("la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge": art. 1, DPCM); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere

allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'organo gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché ciò determinerebbe l'effetto di rompere ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e in ultimo l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento). Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (cfr. le sentenze della Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Nella sentenza n. 10/2017, la Corte Costituzionale ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: «l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

**2. Rendiconto Spese Gruppo "FRATELLI D'ITALIA"**

In data 17.02.2021 è pervenuto il rendiconto del Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia" - X Legislatura, relativo all'esercizio 2020, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. n. 0002385 del 17.02.2020 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1706, in pari data) - in uno alla relativa documentazione - entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

Tutta la documentazione trasmessa risulta firmata dal Presidente del Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" che, ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012, ne attesta la veridicità e correttezza.

In data 24.02.2021 è pervenuta una ulteriore nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. n. 0002853 del 24.02.2021 (acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 2644 in data 25/02/2021), con cui è stato trasmesso il rendiconto relativo pur sempre all'esercizio finanziario 2020 del nuovo Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" --XI Legislatura , costituitosi in data 23/10/2020 ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del Regolamento interno del Consiglio regionale, a seguito delle consultazioni elettorali del 20-21/09/2020, corredato di copia della nota integrativa al Rendiconto Finanziario 2020, della copia del Regolamento e della copia della nota prot. 001/SP del 23.10.2020 con cui è stato comunicato al Presidente pro tempore del Consiglio Regionale, dott. Alfonso Piscitelli, la costituzione del nuovo Gruppo "Fratelli d'Italia".

Riguardo ai summenzionati rendiconti trasmessi dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, rispettivamente, con nota prot. n. 0002385 del 17.02.2021 e con nota prot. n. 0002853 del 24.02.2021, a seguito di esame condotto dal magistrato istruttore sui citati rendiconti e sulla relativa documentazione giustificativa di spese, si evidenzia, tuttavia, che gli stessi non risultano correttamente redatti in conformità delle linee guida adottate con DPCM 21/12/2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012 e, allo stato degli atti, fa emergere l'esigenza di chiarimenti in ordine alla conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia nonché la necessità di acquisire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione stessa.

Per una più agevole comprensione degli argomenti trattati nella presente istruttoria, le criticità relative ai rendiconti vengono esposte separatamente per ciascun rendiconto presentato, relativi, rispettivamente, al Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia" – X Legislatura e al Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia XI Legislatura, entrambi comunque relativi all'anno 2020.

## RILIEVI PRELIMINARI

### Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia - X LEGISLATURA

1. La nota prot. 2268 del 15.02.2021 con cui il Presidente del Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", dott. Alberico Gambino, ha trasmesso il rendiconto finanziario 2020 al Capo Dipartimento della Segreteria Legislativa del Consiglio regionale per il successivo inoltro alla Sezione, risulta incompleta, mancando sia della sottoscrizione del Presidente del Gruppo sia della completa elencazione dei relativi allegati, recando la indicazione dei soli allegati fino al n. 11, per il quale, peraltro, manca il dettaglio dell'oggetto. Non rileva trasmesso, inoltre, nemmeno l'allegato n 6, seppure indicato nella nota in esame.

**Si provveda, pertanto, trasmetta, al reinoltro della predetta nota completa delle parti che appaiono essere mancanti.**

**2.** Il Rendiconto del Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia" - X Legislatura, a differenza di quello relativo alla XI legislatura, alla data odierna **non risulta tra i rendiconti pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio della Regione al seguente indirizzo: "Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. 2020**", in ottemperanza all'assolvimento degli obblighi di pubblicità del rendiconto di cui

all'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. **Si invita ad ottemperare ai summenzionati obblighi normativi, provvedendo ad inoltrare a questa Sezione la dichiarazione del Presidente del Gruppo, attestante la avvenuta pubblicazione del rendiconto in parola.**

3. Dall'Allegato n. 7 al rendiconto si attesta che Il Fondo complessivo di riferimento, per il periodo temporale 01 Gennaio – 31 Dicembre 2020 cui si riferisce il Rendiconto Finanziario 2020, è pari ad € 16.031,88, così come determinato dal competente ufficio del Consiglio Regionale, accreditato con ratei mensili pari ad **€ 1.781,32, secondo quanto risultante anche dai relativi atti di liquidazione depositati unitamente all'allegato in parola**. Tuttavia, nel medesimo allegato si specifica, poi, successivamente, che i predetti importi mensili sono pari a **€ 1.785,44**. Si chiarisca la summenzionata discrasia, attestando l'esatto importo delle rate mensili percepite.

4. Con riferimento alla documentazione per la quale si dichiara il deposito in copia conforme all'originale, manca, nei casi di seguito elencati, la necessaria attestazione della predetta conformità all'originale:

- Estratto conto n. 612083.10 al 30/09/2020 (v. Allegato 09 al rendiconto);
- Regolamento "Modalità di gestione dei fondi del Gruppo" (v. Allegato 10 al rendiconto);
- Bilancio previsionale finanziario 2020 e bilancio gestionale 2020 (v. Allegato 11 al rendiconto);
- N. 29 Determine (numerate da n. 01 a n. 29) e relativi allegati, adottate nell'esercizio finanziario 2020 cui si riferisce il rendiconto (v. Allegato 16).

Si provveda, pertanto, a regolarizzare e nuovamente a trasmettere a questa Sezione la suddetta documentazione.

5. Dall'esame della documentazione trasmessa (all. 03 e 12) risultano attestate spese bancarie, con codifica U16, per complessivi € 375,12 (euro 29,00 per bonifici ed € 346,12 per altre spese). Tuttavia, dall'esame analitico degli estratti conto forniti per il 1^, 2^ e 3^ trimestre 2020 il totale delle spese ivi indicate sembra non coincidere con la predetta rendicontazione. Si provveda, pertanto, a fornire il dettaglio delle spese con codifica U16, individuandone la corrispondente indicazione nei summenzionati estratti conto.

6. Viene attestata ( cfr all. 2 recante nota integrativa) l'attivazione di un nuovo conto corrente bancario, ai fini della tracciabilità delle entrate e delle uscite, con codice IBAN IT96H0103076311000061208310 presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena filiale di Pagani, in sostituzione di quello precedente con codice IBAN IT96H0103076311000001305592 presso lo stesso Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena filiale di Pagani.

**Si forniscano gli estratti conto del summenzionato conto corrente chiuso, qualora sia stato attivo nell'esercizio 2020.**

7. Ai fini della verifica della corretta competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si voglia fornire un elenco dettagliato:

- di tutti i crediti e tutti i debiti di competenza dell'esercizio 2019 ma incassati e pagati nel 2020;
- di tutti i crediti e tutti i debiti di competenza dell'esercizio 2020 incassati e pagati nello stesso anno;

- di tutti i residui attivi e passivi a fine esercizio 2020 (ad es: consulenti incaricati nel 2020, ma il cui corrispettivo non risulta definitivamente versato alla data 31.12.20; oppure somme non riscosse dal gruppo alla medesima data) con indicazione analitica dei motivi del mancato pagamento e/o della mancata riscossione al 31/12/2020;

**USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**
**RILIEVI**

Nell'introdurre la disamina concreta dei singoli documenti contabili per i quali si ritiene necessario acquisire una integrazione istruttoria, giova preliminarmente ribadire che la giurisprudenza della corte costituzionale pronunciatasi in proposito ha perimetrato i limiti di siffatto controllo, intestato alla magistratura della corte dei conti, precisando che «se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge» (sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014, n. 10 del 2017).

- **SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED INCARICHI**

**INCARICHI CONFERITI AL DOTT. EMILIO BONADUCE**:

- **Determina n. 1 del 02.01.2020 - Impegno di spesa di € 1.328,00 (codifica U6) e di € 1,75 (codifica U16) - dal 01.01.20 al 31.01.20**

**Oggetto:** Programmazione, Elaborazione e Gestione attività del Gruppo Consiliare FDI. Spese per consulenza e incarico professionale.

In riferimento al suddetto incarico non si rinviene la documentazione di affidamento dell'incarico (lettera di incarico).

**Si forniscano chiarimenti in merito.**

Al riguardo, si prende, altresì, atto che a fronte di una somma impegnata, pari a complessivi euro 1.328.00, sono stati liquidati euro 1248/00.

Occorre, poi, rilevare con specifico riferimento alla liquidazione, disposta con determina n. 4 del 04.02.2020, sulla scorta della presentazione della Parcella n. 1/2020 del 31.01.2020 ( per un importo di € 1.248,00 (codifica U6) e l'importo di € 1,75 (codifica U16), che risulta attestato, sulla parcella medesima, che l'imposta di bollo è assolta sul documento originale del quale, tuttavia, non sono indicati gli estremi.

Si attesti, dunque, l'effettivo assolvimento dell'imposta di bollo, fornendone prova documentale.

Con riferimento poi all'effettivo espletamento dell'incarico in parola, è stata depositata una relazione, relativa al periodo dal 01.11.2019 al 07.01.2020, recante n. 12 Proposte di legge.

Rileva al riguardo:

la mancata sottoscrizione della predetta relazione da parte del medesimo BONADUCE;

**Si voglia fornire copia della relazione sottoscritta dall'affidatario dell'incarico.**

Rileva, inoltre, che secondo quanto riportato nella dalla relazione di accompagnamento delle n. 12 Proposte di legge, "*l'incarico conferito è stato espletato procedendo allo studio ed all'approfondimento di una serie di problematiche estrinsecatesi nello studio delle problematiche e nella predisposizione di: a) Proposte di legge; b) supporto partecipazione lavori Commissioni Consiliari Permanenti*".

Fermo restando quanto sopra, deve, tuttavia, evidenziarsi che il resoconto dell'attività prodotta riguarda solo Proposte di legge e non anche la ulteriore attività, pure espresso oggetto di incarico, quale lo sviluppo di conseguenti incontri operativi sui territori con Amministrazioni comunali, organi associativi e cittadini al fine di descrivere ed esplicitare le proposte di legge redatte, da un lato, e l'acquisizione, dall'altro lato, di informazioni e conoscenze riferite alle problematiche di competenza regionale sussistenti.

**Si confermi, pertanto, che l'attività prodotta dall'incaricato BONADUCE è solo quella già oggetto di trasmissione.**

- **Determina n. 3 del 01.02.2020 - Programmazione, Elaborazione e Gestione attività del Gruppo Consiliare FDI. Elaborazione, Predisposizione e Formulazione Rendiconto 2019 - Incarico professionale-Impegno di spesa**

In relazione a tale incarico è stato liquidato in due tranches l'importo complessivo di € 1.880,00, oltre le spese per i bonifici effettuati (v. determine di liquidazione n. 12 del 19.04.2020 e n. 14 del 18.05.2020) a seguito della presentazione della parcella n. 2/2020 del 02.04.2020.

Dalla parcella risulta che l'imposta di bollo è assolta sull'originale.

Si attesti, dunque, l'effettivo assolvimento dell'imposta di bollo, fornendone prova documentale.

Con riferimento poi all'effettivo espletamento dell'incarico in parola avente ad oggetto la predisposizione del rendiconto 2019, non risulta depositata alcuna documentazione utile a tal specifico proposito.

**Si provveda ad inoltrare alla Sezione la documentazione comprovante l'effettivo espletamento dell'incarico in parola.**

**INCARICO CONFERITO ALL'AVV. PASQUALE SPINA**

**- Determina n. 8 del 01.04.2020 - Impegno di spesa di € 2.200,64 (codifica U6) e di € 1,75 (codifica U16)**

**Oggetto:** Programmazione, Elaborazione e Gestione attività del Gruppo Consiliare FDI- studio ed approfondimento proposte di legge - Incarico Avv. Pasquale Spina.
**PERIODO: 01.04.2020 – 31.05.2020**

Per il summenzionato incarico, con determina n. 22 del 06.08.2020 sono stati liquidati i summenzionati importi impegnati a seguito di presentazione da parte dell'affidatario della fattura n. 4 del 08.07.2020.

A riguardo, rileva l'assenza, sulla fattura emessa dal suddetto professionista incaricato, della prescritta imposta di bollo di € 2,00 prevista per tutti i contratti di importo superiore ad € 77,47.
Atteso che la norma di cui all'art 22 DPR n. 642/72 prevede, in caso di omissione, una responsabilità solidale, si invita a regolarizzare la suddetta documentazione e/o a chiarire le ragioni della mancata apposizione.

**INCARICO CONFERITO AL DOTT. BERARDINO SOGLIA**

- **Determina n. 9 del 03.04.2020 - Programmazione, Elaborazione e Gestione attività del Gruppo Consiliare FDI. Incarico professionale Dott. Berardino Soglia per consulenza fiscale ed amministrativa & elaborazione, predisposizione e formulazione Rendiconto 2019 - Impegno di spesa** – **PERIODO: 01.04.2020-31.05.2020**

Con determina n. 26 del 17.11.2020 è stato liquidato, a seguito della presentazione della fattura n.516 del 24.09.2020, il compenso di € 5.075,20 relativo all'incarico affidato con determina n. 9 del 03.04.2020.
A riguardo rileva l'assenza, sulla fattura emessa dal suddetto professionista incaricato, della prescritta imposta di bollo di € 2,00 prevista per tutti i contratti di importo superiore ad € 77,47.
Atteso che la norma di cui all'art 22 DPR n. 642/72 prevede, in caso di omissione, una responsabilità solidale, si invita a regolarizzare la suddetta documentazione e/o a chiarire le ragioni della mancata apposizione.

Con riferimento poi all'effettivo espletamento dell'incarico in parola, avente ad oggetto "la consulenza fiscale ed amministrativa & elaborazione, predisposizione e formulazione Rendiconto 2019", non risulta depositata alcuna documentazione utile a tal specifico proposito.
Più in particolare non rileva in alcun modo comprovato l'apporto prodotto a tal fine da consulente in parola.

Si provveda pertanto ad integrare a tal specifico fine la suddetta documentazione.

**- Determina n. 27 del 12.12.2020 - Impegno di spesa di € 450,00 (codifica U6) e di € 1,75 (codifica U16)**
**Oggetto:** Programmazione, Elaborazione e Gestione attività del Gruppo Consiliare FDI. Affidamento incarico professionale Dott. Berardino Soglia - Chiusura posizione INAIL-INPS e codice fiscale

Per la consulenza in parola non risulta trasmessa la relativa lettera di incarico.

**Si integri mediante deposito della necessaria documentazione**.

Il relativo compenso è stato liquidato con determina n. 28 del 12.12.2020 a seguito di presentazione della fattura pro forma n. 527 del 10.12.2020.

**Rileva, altresì, l'assenza, sulla fattura emessa dal suddetto professionista incaricato, della prescritta imposta di bollo di € 2,00 prevista per tutti i contratti di importo superiore ad € 77,47.**

**Atteso che la norma di cui all'art 22 DPR n. 642/72 prevede, in caso di omissione, una responsabilità solidale, si invita a regolarizzare la suddetta documentazione e/o a chiarire le ragioni della mancata apposizione.**

Con riferimento poi all'effettivo espletamento dell'incarico in parola avente ad oggetto la "Chiusura posizione INAIL-INPS e codice fiscale", non risulta depositata alcuna documentazione utile a tal specifico proposito.

Più in particolare, pur essendo depositati gli atti relativi alla avvenuta chiusura posizione inail, inps e codice fiscale, non rileva in alcun modo comprovato l'apporto prodotto a tal fine da consulente in parola.

Si provveda pertanto ad integrare a tal specifico fine la suddetta documentazione.

**INCARICHI CONFERITI ALLA DITTA S&P**

- **Determina n. 6 del 03.03.2020 - Programmazione, Elaborazione e Gestione attività del Gruppo Consiliare FDI nel periodo temporale 03.03.2020-30.06.2020 -**Periodo 03.03.2020-30.06.2020
- **Determina n. 15 del 03.03.2020 - Programmazione, Elaborazione e Gestione attività del Gruppo Consiliare FDI -Impegno di spesa proroga incarico di affidamento Ditta S&P -** Periodo 01.07.2020-20.09.2020

L'incarico affidato con determina n. 6 del 03.03.2020, per l'importo di € 3.000, è stato liquidato a seguito di presentazione delle Fatture n. 28 del 17.06.2020 e n. 29 del 25.06.2020, per la prima tranche, e della Fattura n. 38 del 03.08.2020, per la seconda tranche di liquidazione.

Successivamente è stato prorogato l'incarico alla ditta S&P con determina n. 15 del 03.03.2020 per l'importo di € 2.000,00, Tale importo è stato liquidato a seguito di presentazione, dalla medesima ditta, della Fattura n. 46 del 19/09/2020 rettificata da nota di credito n. 2 del 14/09/2020.

Per i summenzionati documenti contabili rileva l'assenza, sulle fatture emesse dalla suddetta ditta incaricata, della prescritta imposta di bollo di € 2,00 prevista per tutti i contratti di importo superiore ad € 77,47.

Atteso che la norma di cui all'art 22 DPR n. 642/72 prevede, in caso di omissione, una responsabilità solidale, si invita a regolarizzare la suddetta documentazione e/o a chiarire le ragioni della mancata apposizione.

- **SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI**

- **Determine n. 5 del 24.02.2020, n. 13 del 05.05.2020, n. 18 del 27.07.2020 e n. 23 del 24.09.2020 – Impegni di spesa per affidamento alla ditta CMC CARTAUFFICIO SAS DI ABBATA MAURO**

In relazione a n. 4 (di 5) affidamenti effettuati alla ditta CMC CARTAUFFICIO SAS DI ABBATA MAURO per l'acquisto di materiale di cancelleria, non risultano depositate le copie degli ordini di acquisto.

Quanto, poi, alle fatture presentate dalla predetta ditta (Fattura n. 261 del 24.02.2020, Fattura n. 488 del 05.05.2020, Fattura n. 852 del 27.07.2020 e Fattura n. 1/1018 del 24.09.2020) si rileva l'assenza della prescritta imposta di bollo di € 2,00 prevista per tutti i contratti di importo superiore ad € 77,47.

Atteso che la norma di cui all'art 22 DPR n. 642/72 prevede, in caso di omissione, una responsabilità solidale, si invita a regolarizzare la suddetta documentazione e/o a chiarire le ragioni della mancata apposizione.

## Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia – XI LEGISLATURA – RENDICONTO TRASMESSO IN DATA 24.01.21.

### RILIEVI PRELIMINARI

Con nota prot. 16/SP del 22.02.2021, a seguito delle conbsultazi9oni elettorali del settembre 2021, il Presidente del Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia-XI Legislatura, dott. Michele Schiano di Visconti, ha trasmesso il rendiconto relativo alla restante parte dell'esercizio finanziario 2020 alla Direzione Generale Attività Legislativa U.D. Trasparenza, unitamente al regolamento del Gruppo ed alla nota prot. 001/SP del 23.10.2020, con la quale è stato comunicato al Presidente pro tempore del Consiglio Regionale, dott. Alfonso Piscitelli, la costituzione del Gruppo "Fratelli d'Italia" in data 23.10.2020.

Dalla documentazione si evince che il summenzionato regolamento è composto da n. 8 articoli, ma lo stesso non si compone della pagina iniziale (frontespizio).

Rileva, altresì, che le pagine del regolamento non recano il timbro e il visto del Gruppo.

Si fornisca, pertanto, copia integrale del regolamento debitamente vistato e timbrato in ogni pagina.

***

**RISCONTRATA**

nella fattispecie - per tutto quanto innanzi osservato, rilevato ed esposto – allo stato degli atti, la mancata conformità del rendiconto alle prescrizioni stabilite dall'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n°213 (e relative disposizioni applicative), unitamente alla sussistenza delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle necessità di chiarimenti in premessa specificati;

**RITENUTO**

altresì, di assegnare, per i conseguenti adempimenti a carico del Gruppo consiliare in esame, il termine di giorni trenta;

**PTM**

la Sezione regionale di controllo per la Campania dispone la "comunicazione", ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012 n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n°213, delle irregolarità, delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle richieste di chiarimenti, indicate nel presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale della Campania per i successivi adempimenti da parte del Gruppo Consiliare "FRATELLI D'ITALIA-X e XI LEGISLATURA", all'uopo assegnando il termine di giorni trenta, restando, ad ogni buon fine, la documentazione, qui pervenuta, disponibile presso il Servizio di supporto di questa Sezione.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del giorno 04/03/2021.

IL RELATORE

Ferruccio Capalbo

CAPALBO FERRUCCIO
04.03.2021 11:45:43
CET

IL PRESIDENTE *F.F.*

M[illegible]no

MARCO
CATALANO
CORTE DEI
CONTI
04.03.2021
11:57:29 CET

Depositata in Segreteria in data 04/03/2021

Direttore del servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato

GIUSEPPE IMPOSIMATO
CORTE DEI CONTI
04.03.2021 12:08:10 UTC